



COMMISSARIO DELEGATO

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI
 DEL 6 GIUGNO 2009 CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA
 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 05/02/2010 - VENEZIA

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI		
SEZIONE REGIONALE CONTI 19040 - VENEZIA		
- 2	14 SET. 2011	- 38
Registro		Foglio

ORDINANZA n 08 del - 8 SET. 2011

OGGETTO: Proroga dei termini per la rendicontazione alla Struttura commissariale dei contributi liquidabili a favore di soggetti privati, titolari di attività produttive e Amministrazioni per opere pubbliche.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 106, in data 11 giugno 2009 il Presidente della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza il giorno 6 giugno 2009;
- con Decreto in data 26 giugno 2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza con riferimento ai territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici indicati;
- con Ordinanza n. 3847, in data 5 febbraio 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Segretario regionale ai Lavori Pubblici della Regione del Veneto "Commissario delegato" per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici succitati;
- con Decreto in data 20 maggio 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato la dichiarazione dello stato di emergenza suindicato al 30 giugno 2011;
- con Decreto in data 30 giugno 2011 il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di consentire l'espletamento delle iniziative in corso e di carattere urgente, necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo e al ritorno alle normali condizioni di vita, ha prorogato la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011;
- con Ordinanza n. 2, in data 22 aprile 2010, il Commissario delegato ha individuato i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici e privati e per la ripresa delle attività produttive danneggiate, fissando il termine del 30 giugno 2011 per l'esecuzione delle liquidazioni da parte delle Amministrazioni comunali, nell'ambito delle risorse commissariali disponibili;
- con Ordinanza n. 5, in data 15 luglio 2010, il Commissario delegato ha individuato i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a favore dei Comuni, inseriti nel novero delle disposizioni commissariali, per il ripristino di opere pubbliche danneggiate;
- con Ordinanza n. 6, in data 6 dicembre 2010, il Commissario delegato ha individuato il termine per la rendicontazione dei contributi alla Struttura commissariale, fissando le scadenze entro cui i soggetti beneficiari dovevano presentare ai Comuni competenti la documentazione comprovante le spese sostenute;
- con Ordinanza commissariale n. 7, in data 13 aprile 2011, registrata presso la Sezione regionale di controllo del Veneto della Corte dei Conti, Registro n. 1, Foglio n. 239, in data 19 aprile 2011, il Commissario delegato ha prorogato al 15 maggio 2011 il termine già fissato per la rendicontazione alla Struttura commissariale dei contributi liquidabili.

CONSIDERATO CHE:

- sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo e al ritorno alle normali condizioni di vita;



COMMISSARIO DELEGATO

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 6 GIUGNO 2009 CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 05/02/2010

- per consentire l'espletamento degli interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario, il Presidente del Consiglio, con Decreto in data 30 giugno 2011, ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011.

ATTESA:

- la necessità di prorogare i termini di rendicontazione per la liquidazione dei contributi a favore di soggetti privati, titolari di attività produttive e Amministrazioni per opere pubbliche, secondo le scadenze di seguito riportate:
 - a) entro il 20 ottobre 2011 per i soggetti privati e attività produttive per la presentazione, presso i propri Comuni, della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;
 - b) entro il 30 novembre 2011 per le Amministrazioni comunali beneficiarie per la trasmissione alla Struttura Commissariale dei seguenti elaborati:
 - ▶ l'elenco dei soggetti privati e attività produttive cui sono assegnati i contributi, con la specificazione degli importi corrisposti in anticipazione, nell'ambito della relazione di cui all'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza commissariale n. 2/2010, nonché copia dei provvedimenti e dei mandati di pagamento effettuati;
 - ▶ l'elenco degli interventi di ripristino eseguiti su opere pubbliche di competenza, con indicazione del costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione, nonché i conseguenti provvedimenti adottati ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche ed in particolare della Legge regionale n. 27/2003 e i relativi mandati di pagamento;
 - c) entro il 15 dicembre 2011 per il completamento delle attività di liquidazione dei contributi da parte della Struttura Commissariale a favore delle Amministrazioni comunali per quanto concerne i contributi ai soggetti privati e attività produttive;
 - d) entro il 31 dicembre 2011 per il completamento delle attività di liquidazione dei contributi a favore dei privati e delle attività produttive da parte delle Amministrazioni Comunali e per la liquidazione a favore delle Amministrazioni comunali dei contributi per opere pubbliche da parte della Struttura Commissariale.

VISTE:

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847, in data 5 febbraio 2010;
- le precedenti Ordinanze commissariali

DISPONE

ART. 1

(Proroga del termine per la rendicontazione dei contributi liquidabili)

1. Sono prorogati i termini di rendicontazione per la liquidazione dei contributi a favore di soggetti privati, titolari di attività produttive e Amministrazioni per opere pubbliche, secondo le scadenze di seguito riportate:
 - a) **entro il 20 ottobre 2011** per i soggetti privati e attività produttive per la presentazione, presso i propri Comuni, della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;
 - b) **entro il 30 novembre 2011** per le Amministrazioni comunali beneficiarie per la trasmissione alla Struttura Commissariale dei seguenti elaborati:
 - ▶ l'elenco dei soggetti privati e attività produttive cui sono assegnati i contributi, con la specificazione degli importi corrisposti in anticipazione, nell'ambito della relazione di cui all'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza commissariale n. 2/2010, nonché copia dei provvedimenti e dei mandati di pagamento effettuati;



COMMISSARIO DELEGATO

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI
DEL 6 GIUGNO 2009 CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 05/02/2010

- ▶ l'elenco degli interventi di ripristino eseguiti su opere pubbliche di competenza, con indicazione del costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione, nonché i conseguenti provvedimenti adottati ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche ed in particolare della Legge regionale n. 27/2003 e i relativi mandati di pagamento;
- c) **entro il 15 dicembre 2011** per il completamento delle attività di liquidazione dei contributi da parte della Struttura Commissariale a favore delle Amministrazioni comunali per quanto concerne i contributi ai soggetti privati e attività produttive;
- d) **entro il 31 dicembre 2011** per il completamento delle attività di liquidazione dei contributi a favore dei privati e delle attività produttive da parte delle Amministrazioni Comunali e per la liquidazione a favore delle Amministrazioni comunali dei contributi per opere pubbliche da parte della Struttura Commissariale.

ART. 2

(Controllo preventivo di legittimità)

1. Il presente provvedimento è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3

(Pubblicazione)

1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet del Commissario delegato.

Venezia,

IL COMMISSARIO DELEGATO

Ing. Mariano Carraro



ORA

Mod. A - Originale